



# Il Ministro dell'Interno

- VISTA** la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, recante il "nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
- VISTI** i decreti del Presidente della Repubblica datati 24 aprile 1982, nn. 335, 337 e 338, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti, rispettivamente, l'ordinamento del personale che espleta funzioni di polizia, l'ordinamento del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
- VISTO** il decreto legislativo del 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, recante "il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica datato 30 aprile 1987, n.240, e successive modifiche, recante il "nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato";
- VISTO** il proprio decreto del 15 gennaio 2001, n.184, recante il "regolamento della banda musicale della Polizia di Stato";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica datato 28 ottobre 1985, n. 782, recante il "regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
- VISTO** il proprio decreto datato 19 febbraio 1992, concernente la determinazione delle caratteristiche delle divise degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, nonché le modalità d'uso e gli obblighi connessi;
- CONSIDERATA** l'esigenza di procedere ad una migliore razionalizzazione del sistema delle divise, anche in funzione delle innovazioni che hanno inciso sull'organizzazione della Polizia di Stato nonché sull'impiego e sulle qualifiche del personale;
- RITENUTO** di doverne disporre il graduale ammodernamento, anche al fine di promuovere più efficacemente l'immagine della Polizia di Stato, e di favorire - nel contempo - l'evoluzione alla luce delle innovazioni tecnologiche e merceologiche;



# Il Ministro dell'Interno

**VISTO** l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**UDITO** il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 25 luglio 2005,

## DECRETA

Sono emanate, per i motivi indicati in premessa, le seguenti norme generali concernenti il sistema delle divise degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato.

### Art. 1 (la divisa)

1. La divisa degli appartenenti alla Polizia di Stato è costituita da un insieme organico di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati per soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.
2. La divisa è:
  - ordinaria;
  - operativa, con le caratteristiche per gli specifici servizi;
  - da cerimonia;
  - storica.
3. Le divise, in relazione al periodo stagionale o a particolari condizioni climatiche, si distinguono in invernali, estive ed intermedie. Ciascuna divisa può avere caratteristiche differenti in relazione al sesso ed al ruolo di appartenenza.
4. Le divise ed i capi di equipaggiamento possono essere assegnati come dotazione:
  - a) individuale, estesa a tutto il personale;
  - b) di reparto, in aggiunta a quella individuale, limitatamente alla permanenza in un determinato ufficio o allo svolgimento di uno specifico servizio.
5. La divisa costituisce dotazione esclusiva del personale in attività di servizio.



# *Il Ministro dell'Interno*

## Art. 2

(caratteristiche identificative generali delle divise)

1. La divisa ordinaria della Polizia di Stato è bicolore con finiture cremisi; i colori istituzionali che la caratterizzano sono il bleu ed il grigio-azzurro.
2. Contrassegnano la divisa i distintivi di qualifica, le mostreggiature, nelle varie tipologie, recanti alla base le lettere "RI" sovrapposte, nonché il fregio costituito dall'aquila turrita ad ali spiegate.
3. La Polizia di Stato utilizza la dicitura "POLIZIA" senza ulteriori specificazioni.
4. Il Capo della Polizia, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente provvedimento, determina ogni altra caratteristica delle divise in uso al personale della Polizia di Stato.

## Art. 3

(acquisto, fornitura, rinnovo della divisa e di singoli effetti di vestiario)

1. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede, imputando le spese ai propri capitoli di bilancio, all'acquisto, alla fornitura ed al rinnovo delle divise degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato e degli allievi degli istituti di istruzione, nonché degli effetti di vestiario per l'espletamento di particolari servizi.
2. Gli appartenenti alla Polizia di Stato sono provvisti di libretto, anche di tipo informatizzato, su cui, a cura dei competenti uffici, vengono annotate le assegnazioni degli effetti di vestiario, di equipaggiamento e degli accessori. Vengono annotati, altresì, i rinnovi per scadenza dei periodi previsti dalle istruzioni dipartimentali emanate in materia, o per qualsiasi altro titolo. Il corredo e la durata dei capi di vestiario e di equipaggiamento sono stabiliti dal Dipartimento della pubblica sicurezza anche in relazione alla tipologia di impiego e di servizio.
3. Gli appartenenti alla Polizia di Stato possono acquistare a prezzo di costo, per le proprie esigenze professionali e di servizio, un numero di capi di vestiario e di equipaggiamento determinati dal Dipartimento della pubblica sicurezza. Il relativo importo deve essere versato dagli interessati all'ufficio competente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia amministrativo-contabile.
4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede alla sostituzione degli effetti di cui al secondo comma, non più utilizzabili per sopravvenute modificazioni somatiche o perché deteriorati per motivi connessi al servizio.
5. Quando il deterioramento del capo avviene prima della scadenza stabilita, per colpa dell'interessato, il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede al rinnovo anticipato con addebito.



# Il Ministro dell'Interno

6. All'atto della cessazione dal servizio gli appartenenti alla Polizia di Stato sono tenuti a versare all'Amministrazione la divisa, gli effetti di vestiario, di equipaggiamento e gli accessori, se caratterizzanti la divisa, che sono stati loro assegnati. Gli interessati, tuttavia, possono inoltrare istanza al capo dell'ufficio indicato nell'art. 2 del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, al fine di poter conservare taluni effetti, previo addebito di una somma di denaro determinata con provvedimento dipartimentale.

## Art. 4

(uso della divisa – prescrizioni, facoltà, esenzioni, autorizzazioni, cambi stagionali)

1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato, durante il servizio di istituto, sono tenuti ad indossare la divisa nel rispetto dei criteri generali impartiti con il presente decreto e delle specifiche modalità determinate con provvedimento del Capo della Polizia.
2. I funzionari della Polizia di Stato ai quali sono attribuite le funzioni di autorità di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle stesse sono esentati dall'uso della divisa.
3. Non indossa la divisa il funzionario preposto al servizio di ordine pubblico di cui all'art. 23 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
4. Il personale adibito permanentemente a servizi di carattere investigativo è autorizzato ad operare non in divisa. Il Capo della Polizia ha facoltà di individuare altre categorie di personale cui estendere lo stesso regime autorizzatorio.
5. I capi degli uffici indicati nell'articolo 2 del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, sono tenuti a trasmettere periodicamente al competente Direttore Interregionale della Polizia di Stato l'elenco aggiornato del personale autorizzato ai sensi del precedente comma, anche ai fini della programmazione degli approvvigionamenti.
6. Per gli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza le predette autorizzazioni sono concesse dai direttori e dai capi degli uffici centrali, nel rispetto delle direttive impartite dal Capo della Polizia.
7. Il cambio stagionale della divisa è disposto dai competenti Direttori Interregionali della Polizia di Stato, tenuto conto delle esigenze locali.

## Art. 5

(cura della divisa)

1. L'appartenente alla Polizia di Stato deve indossare la divisa con proprietà, dignità e decoro.
2. E' fatto divieto di:
  - a) indossare e portare sulla divisa capi di vestiario, accessori, materiale di equipaggiamento ed oggetti non forniti dall'Amministrazione;



# Il Ministro dell'Interno

- b) applicare sulla divisa distintivi, insegne, decorazioni, nastri, fregi ed altri emblemi non riconosciuti e non autorizzati dall'Amministrazione; se autorizzati, devono essere conformi ed applicati nell'ordine e secondo le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente per la Polizia di Stato e qualora non prevista, quella per le Forze Armate.
  - c) alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna divisa;
  - d) derogare alle modalità d'uso delle divise previste dal presente decreto.
3. Quando non si indossa la divisa non si possono portare effetti od altri oggetti costituenti parte della stessa.

## Art. 6 (vigilanza e sanzioni)

- 1. I superiori sono tenuti, a norma del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, a fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e quelle dipartimentali ad esso collegate.
- 2. Le violazioni alle predette disposizioni sono sanzionate a norma del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, e successive modificazioni.

## Art. 7 (risarcimenti)

- 1. L'Amministrazione risarcisce, secondo la normativa in materia, il danno al vestiario ed agli oggetti personali del dipendente determinato da dimostrati e diretti motivi di servizio.

## Art. 8 (sperimentazioni ed integrazioni di effetti di vestiario e di equipaggiamento)

- 1. Per particolari esigenze operative e/o climatico-ambientali, il Capo della Polizia può disporre l'assegnazione e l'uso di specifici effetti di vestiario e di equipaggiamento al personale di reparti ed uffici per i quali sono prescritti, in via ordinaria, capi differenti.
- 2. Il Capo della Polizia può autorizzare - anche in via sperimentale - l'assegnazione di nuove uniformi o l'uso di nuovi capi di vestiario e di equipaggiamento.



# Il Ministro dell'Interno

## Art. 9 (rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto e da altre disposizioni concernenti la Polizia di Stato, si rinvia alla normativa vigente per le Forze Armate in ordine ai servizi di parata e di onore.

## Art. 10 (abrogazione - transizione)

1. E' abrogato il D.M. del 19 febbraio 1992, in quanto sostituito dal presente decreto. Le tabelle allegate restano in vigore fino a quando, nel rispetto delle disposizioni generali previste dal presente provvedimento, non verranno modificate, integrate o sostituite con decreto del Capo della Polizia.

Roma, - 4 OTT. 2005

IL MINISTRO  
*G. L'Esposito*

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
 PERSONE MINISTERO DELL'INTERNO  
 Roma 02/11/2005 Visto N. 749  
 IL DIRETTORE  
*[Signature]*

*[Handwritten mark]*